



NORMATIVA

PROVVEDIMENTO della SETTIMANA

Assegno unico e universale: istruzioni Inps

A decorrere dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. n. 230/2021 istituisce l'**assegno unico e universale per i figli a carico**, quale beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. n. 445/2000, dal richiedente la misura.

Ambito di applicazione

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari (articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 230/2021):

- per **ogni figlio minore** a carico e per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per **ciascun figlio maggiorenne a carico**, fino al compimento dei **21** anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
 1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 2. svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 4. svolga il servizio civile universale.
- per **ciascun figlio con disabilità** a carico, senza limiti di età.

L'assegno è erogato dall'INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

Con riferimento alle condizioni di cui al citato punto 1, l'Istituto precisa che le medesime si considerano verificate laddove si accerti la **frequenza o l'iscrizione**:

- alla **scuola** (pubblica o privata) di **durata quinquennale** (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- a un percorso di **Formazione Professionale Regionale**, a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni, finalizzato ad ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
- a percorsi di **Istruzione e Formazione Tecnica Superiore**, sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
- a **Istituti Tecnici Superiori**, di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello EQF;
- a un **corso di laurea** riconosciuto dall'ordinamento (D.M. n. 270/2004).

NORMATIVA

Il diritto alla prestazione è esteso ai nonni **per i nipoti** unicamente in presenza – si chiarisce – di un **formale provvedimento** di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare. Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un **contratto di apprendistato** o di **tirocinio** che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017.

In caso di disabilità del figlio a carico, non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni richieste dal citato articolo 2.

Requisiti

Il richiedente l'assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno (articolo 3, D.Lgs. n. 230/2021). Ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi, sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

- gli **stranieri apolidi**, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- i **titolari di Carta blu**, "lavoratori altamente qualificati";
- i **lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia** per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i **lavoratori autonomi** titolari di permesso di cui all'articolo 26 del T.U.

Con riferimento ai "familiari" di cittadini dell'Unione europea, sono inclusi nella disciplina dell'assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente, nonché i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. articoli 29 e 30 del T.U.).

Il richiedente deve essere, altresì, soggetto al pagamento dell'**imposta sul reddito in Italia**. Al riguardo, si precisa che la citata locuzione deve essere intesa con riferimento a un'imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell'imposta previsti dall'ordinamento.

Tra i requisiti soggettivi da verificarsi in capo al soggetto richiedente, sono ricomprese anche la residenza e il domicilio al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione. La disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.

Criteri per la determinazione dell'assegno unico e universale

Per ciascun figlio minorenni è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro (articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 230/2021).

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (articolo 4, comma 2, D.Lgs. n. 230/2021).

In **assenza di ISEE** il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda. Al riguardo, ai fini della determinazione dell'importo della prestazione spettante, il



Riproduzione riservata © TeleConsul Editore SpA

NORMATIVA

comma 9 dell'articolo 4, D.Lgs. n. 230/2021 stabilisce che in assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli **minimi previsti** ai commi da 1 a 8 del medesimo articolo 4. Al fine di verificare l'importo spettante occorre valutare la presenza delle situazioni particolari elencate dallo stesso articolo 4, cit. (figli successivi al secondo; figli con disabilità; madri di età inferiore a 21 anni; genitori entrambi titolari di reddito da lavoro) con possibilità anche di cumulare più maggiorazioni. In particolare, nel caso in cui **entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro** è prevista una **maggiorazione** per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Rilevano ai fini della maggiorazione in discorso i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa che devono essere posseduti al momento della domanda. In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo, rilevano altresì, i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali; le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:

- portale web dell'Istituto, se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da **uno dei genitori** esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall'affidatario ovvero da un tutore nell'interesse esclusivo del tutelato.

In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con possibilità di **aggiungere ulteriori figli** in ipotesi di nuove nascite in corso d'anno e fermo restando la necessità di aggiornare la DSU già presentata per gli eventi sopravvenuti.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figliomaggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente. Resta fermo che, per poter presentare la domanda i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi. Per i figli maggiorenni non conviventi, si ricorda che il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. n. 159/2013 e che si applica per i figli maggiorenni non conviventi quanto



Riproduzione riservata © TeleConsul Editore SpA

NORMATIVA

disposto dall'articolo 2, comma 5, lettera b), D.L. n. 4/2019, secondo cui fanno parte del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, a carico ai fini IRPEF dei genitori stessi, non coniugati e senza figli.

Erogazione del beneficio

L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al **richiedente** ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il pagamento è, quindi, effettuato in misura intera al genitore richiedente che seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, egli potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore. Tali dati potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore avrà effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS.

Nel caso di affidamento esclusivo di minore, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%.

Decorrenza della prestazione

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere **dal mese di marzo** del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre **dal mese successivo** a quello della domanda stessa. In tutti i casi, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro **60** giorni dalla domanda.

Modalità di riscossione

L'assegno viene erogato dall'INPS attraverso: l'accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (**IBAN**) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'area SEPA; la consegna di **contante** presso uno degli sportelli postali del territorio italiano; l'accredito sulla **carta** di cui all'articolo 5, D.L. n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Si precisa che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, caso in cui lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

Rata mensile di assegno spettante

L'importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell'ISEE presente al momento della domanda. L'importo erogato è **fisso** per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all'ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le domande che saranno presentate **entro il 30 giugno**, si prevede la decorrenza a partire dal mese di marzo. In tal caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell'ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.

Per le domande presentate **dal 1° luglio**, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per il computo della rata spettante, si

NORMATIVA

tiene conto dell'ISEE presente al momento della domanda e l'eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell'ISEE.

ISEE recante omissioni/difformità

La domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell'ISEE, ancorché recante omissioni/difformità. L'utente avvisato della difformità/omissioni, entro la fine dell'anno, **è tenuto a regolarizzarla** e qualora ciò non dovesse avvenire, si procede al recupero dell'importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

Compatibilità

L'assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. In presenza di **Reddito di cittadinanza**, l'assegno è corrisposto d'ufficio, congiuntamente al RdC e con le modalità di erogazione di quest'ultimo. Indicazioni di dettaglio relative all'integrazione dell'assegno unico e universale con il Reddito di cittadinanza saranno fornite con successivo messaggio.

Misure abrogate e proroghe

In conseguenza dell'introduzione dall'assegno unico e universale, a decorrere **dal 1° gennaio 2022**:

- è **abrogato il premio alla nascita** o per l'adozione/affidamento del minore (comma 353, articolo 1, Legge n. 232/2016). Le domande di premio alla nascita in relazione all'evento "nascita avvenuta" potranno essere acquisite per i **nati fino al 28 febbraio 2022**.
Potranno essere acquisite anche le domande relative all'evento "compimento del 7° mese di gravidanza" a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell'ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
- sono **abrogate le disposizioni** normative **concernenti il Fondo di sostegno alla natalità** (commi 348 e 349, articolo 1, Legge n. 232/2016);
- potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (**bonus bebè**), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell'anno 2021 (articolo 1, comma 362, Legge n. 178/2020);
- sono **prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022**, le misure introdotte in materia di **assegno temporaneo per figli minori** (D.L. n. 79/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 112/2021), **nonché in materia di maggiorazione** degli importi degli assegni per il nucleo familiare;
- sono **corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori** (articolo 65, Legge n. 448/1998). L'assegno cessa di essere erogato dalla mensilità di marzo.

A decorrere **dal 1° marzo 2022**:

- limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, **cessano** di essere riconosciute le prestazioni previste dall'articolo 2, D.L. n. 69/1988 e dall'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti **gli assegni familiari**;



NORMATIVA

- per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 12 del TUIR, **le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022**. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

Adempimenti in qualità di sostituto di imposta

L'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021 ha apportato modifiche all'articolo 12 del TUIR in materia di detrazioni fiscali, per effetto delle quali **dal 1° marzo 2022**:

- le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i **figli di età pari o superiore a 21 anni**;
- sono **abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali** per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l'ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'Istituto in qualità di sostituto di imposta provvederà a revocare d'ufficio, nei confronti dei propri sostituiti, ivi compreso il personale dipendente, le detrazioni e le eventuali maggiorazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni, nonché l'ulteriore detrazione in considerazione delle informazioni presenti nella sezione familiari a carico dell'archivio unico delle detrazioni e delle detrazioni per residenti all'estero; continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l'assegno unico e universale eventualmente percepito. Si precisa che i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni.

Riferimenti

INPS, circolare 9 febbraio 2022, n. 23

NORMATIVA

PRASSI

Nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro: prime indicazioni INL

L'articolo 13, D.L. n. 146/2021, conv. con. mod. dalla Legge n. 215/2021, ha introdotto rilevanti modifiche all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. In particolare, il **datore di lavoro**, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi, **entro il 30 giugno 2022**, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per quanto riguarda, l'individuazione degli obblighi formativi a carico dei **dirigenti e dei preposti**, in sostituzione della precedente formulazione, il legislatore oggi richiede, anche nei loro confronti un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui sopra. In assenza del citato nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal **vigente accordo** n. 221/2011, adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 37, D.Lgs. n. 81/2008, non oggetto di modifiche. Inoltre, con specifico riferimento alla figura del **preposto**, si stabilisce che per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico di tali figure, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione del rischio all'insorgenza di nuovi rischi. Anche in questo caso i requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell'accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione all'introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli **obblighi di addestramento**, il legislatore ha infatti specificato che l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. Conseguentemente, la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della "prova pratica" e/o della "esercitazione applicata" richieste dalla nuova disciplina. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

Riferimenti

INL, circolare 16 febbraio 2022, n. 1

NORMATIVA

FIS: fino al 31 marzo semplificazioni per informativa sindacale, pagamento diretto e requisiti di accesso

Al fine di semplificare gli adempimenti procedurali connessi alle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, con riferimento alle istanze presentate fino al 31 marzo 2022, l'**informativa sindacale** può essere anche successiva all'inizio del periodo di sospensione richiesto. La comunicazione dell'avvenuta informativa deve, comunque, essere prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento.

Al fine poi di beneficiare del pagamento diretto della prestazione, nel periodo transitorio, i datori di lavoro non sono più obbligati a corredare la domanda con l'allegato 2 della circolare n. 197/2015, ma possono documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

Ancora, in ordine alla valutazione delle istanze di accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e richiesto per causali ordinarie, sempre limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti, le Sedi INPS devono tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto. Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie, quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro possono corredare la domanda con una **relazione semplificata** in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all'emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull'attività dell'azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.

Riferimenti

INPS, messaggio 17 febbraio 2022, n. 802

Dismissione "Cassetto Previdenziale"

Il "Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente" (cfr. messaggio INPS n. 4702/2020) permette la verifica delle principali informazioni sulla posizione contributiva attraverso una ricerca in successione di diversi elementi di interesse, evidenziati su singole finestre, nonché la stampa dell'intero fascicolo. Il relativo manuale è consultabile tramite l'apposito collegamento all'"HELP", disponibile sul menu principale. Al fine di consentire un graduale passaggio al "Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente" è rimasto operativo anche il "Cassetto Previdenziale", il quale sarà dismesso a far data **dal 1° marzo 2022**.

Riferimenti

INPS, messaggio 16 febbraio 2022, n. 771



Riproduzione riservata © TeleConsul Editore SpA

NORMATIVA

I massimali per l'anno 2022 per i trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stabilito il superamento dei già previsti due massimali per fasce retributive, attraverso l'introduzione di un unico massimale (il più alto) annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO, CIGS, CISOA, ASSEGNO FIS)	
Importo lordo	Importo netto (- 5,84%)
1.222,51	1.151,12
SETTORE EDILE (INTEMPERIE STAGIONALI)	
Importo lordo	Importo netto (- 5,84%)
1.467,01	1.381,34

Con riferimento alla **NASpi**, alla **DIS-COLL** ed all'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (**ALAS**), la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità è pari ad euro 1.250,87 per il 2022. L'importo massimo mensile di dette indennità, invece, non può in ogni caso superare, per il 2022, euro 1.360,77.

Per quanto riguarda l'indennità di **disoccupazione ordinaria agricola** con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2022 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2021, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno per i trattamenti di integrazione salariale, vale a dire euro 1.199,72 (il massimale più alto) ed euro 998,18 (il massimale più basso).

Per il riconoscimento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (**ISCRO**), nell'anno 2022, il reddito da prendere a riferimento (reddito dichiarato nell'anno che precede la presentazione della domanda) è pari ad euro 8.299,76. L'importo mensile dell'ISCRO per l'anno 2022 non può essere di importo inferiore ad euro 254,75 e non può superare l'importo di euro 815,20.

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2022, ad euro 607,25.

Riferimenti

INPS, circolare 16 febbraio 2022, n. 26

Mancata congruità e benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi

Tra i chiarimenti forniti con le ultime faq tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al D.M. n. 143/2021 avviata lo scorso 1° novembre, la CNCE conferma, in assenza di congruità, la **perdita** da parte dell'impresa dei benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi. Gli effetti della mancata congruità, infatti, potrebbero



NORMATIVA

riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l'articolo 5, comma 6, cit. prevede che in mancanza di regolarizzazione, l'esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l'impresa affidataria del Durc on-line. In questo caso, pertanto, si verifica la previsione secondo cui la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente (articolo 4, comma 1, lett. d), D.M. n. 41/1998).

Riferimenti

CNCE, comunicato 15 febbraio 2022